

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHIRRU, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI,
CODURELLI, DAMIANO, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI,
MIGLIOLI, MOSCA, MOTTA, PEDOTO, RAMPI, SERVODIO,
SIRAGUSA, STRIZZOLO, TRAPPOLINO**

Interpretazione autentica dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di requisiti di reddito per la concessione di provvidenze economiche in favore dei minorati civili, dei ciechi e dei sordi

Presentata il 28 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 25 febbraio scorso la sezione lavoro della Corte di cassazione ha pronunciato una sentenza (n. 4677) che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari di pensione o di assegno, cioè per gli oltre 850.000 invalidi totali e parziali e, a ricaduta, per i ciechi e per i sordi parimenti titolari di pensione. La sentenza riguarda i limiti reddituali fissati per la concessione agli invalidi al 100 per cento della pensione di inabilità civile (fissato nel 2011 a 15.305,79 euro).

A parere della Corte, il limite da tenere in considerazione non è solo quello per-

sonale, ma anche quello dell'eventuale coniuge, seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale. La sentenza n. 4677 del 2011 è di segno contrario rispetto a precedenti — fra l'altro recenti — pronunciamenti della Corte stessa (sentenze n. 18825 del 2008, n. 7259 del 2009 e n. 20426 del 2010). In particolare quest'ultima (del 29 settembre 2010) ha espressamente stabilito che « Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilità va considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

La Corte di cassazione ha così anche smentito le sentenze con cui la Corte costituzionale (n. 88 del 1992 e n. 400 del 1999) ha asserito che il reddito cui riferirsi ai fini della concessione della pensione e dell'assegno (invalidi civili parziali) è quello personale. Secondo la Cassazione queste affermazioni della Consulta sarebbero solo incidentali, non riguardando l'oggetto della sentenza. Per la Cassazione risulta poi sostanzialmente irrilevante il richiamo ai lavori preparatori della legge n. 33 del 1980, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 663 del 1979 (che ha fissato il principio del reddito individuale per l'assegno), atteso che gli ordini del giorno accettati « come raccomandazione » dal Governo non si sono poi tradotti in provvedimenti legislativi.

Su queste basi, la Corte di cassazione non solo afferma che bisogna fare riferimento anche al reddito del coniuge, ma che, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha sostituito l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, tali modalità e criteri valgono anche per la concessione dell'assegno agli invalidi parziali (il limite è attualmente posto a 4.470,70 euro lordi annui). Conseguentemente, anche se la Corte non si spinge a esplicitarlo, la diversa modalità di calcolo che contempli anche il reddito del coniuge dovrebbe riguardare anche le pensioni per i ciechi (parziali e totali) e i sordi. Si rammenta che l'importo delle pensioni e degli assegni è fissato per il 2011 a 260,27 euro mensili.

Se fosse applicato il principio espresso da quest'ultima sentenza verrebbero revocate le provvidenze (assegni e pensioni, con esclusione dell'indennità di accompagnamento) ai titolari il cui reddito personale, già inferiore ai limiti fissati, sommato a quello del coniuge comporti il superamento dei limiti stessi.

Fino ad oggi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), cui è affidata la funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha valutato il limite reddituale secondo una prassi e una giurisprudenza consolidata, riferendosi al reddito personale dell'invalido. Se l'Istituto dovesse applicare i nuovi criteri migliaia di persone affette da gravi disabilità verrebbero gravemente e ingiustificatamente penalizzate. Mentre vi è da considerare l'inevitabile trafila di ulteriori ricorsi, che andrebbero ad aggiungersi alle migliaia già pendenti a seguito di tante discutibili determinazioni da parte delle commissioni medico-legali impegnate nel discusso piano straordinario di verifica sulle invalidità civili (250.000 controlli nel 2011). Per tali ragioni è necessario e urgente un definitivo chiarimento della norma. È questo l'obiettivo della presente proposta di legge, che chiarisce definitivamente e con nettezza che il reddito da considerare per la concessione di pensioni e di assegni ai minorati civili, ai ciechi e ai sordi è esclusivamente quello personale.

Il mondo della disabilità ha subito nel corso degli ultimi mesi pesanti tagli ai capitoli di bilancio che finanziavano importanti servizi assistenziali, ha registrato un significativo calo di avviamenti al lavoro ed è fortemente penalizzato dai ritardi crescenti dell'INPS nel riconoscimento di fondamentali diritti, ma non è disposto a tollerare quest'ulteriore, pesante attacco ai trattamenti pensionistici. Trattamenti che peraltro sono di importo insufficiente a garantire una vita dignitosa e per i quali occorrerebbe semmai un significativo incremento. Per queste ragioni si è convinti che la presente proposta di legge troverà ampio e convinto accoglimento in tutte le componenti politiche e che il Parlamento saprà restituire serenità a migliaia di persone disabili oggi preoccupate per i continui attacchi a fondamentali diritti sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpretano nel senso che, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, si considera esclusivamente il reddito personale dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

€ 1,00



16PDL0047790